

Al Direttore Generale Ministero Istruzione, Università e Ricerca Dipartimento della Programmazione Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica gestione fondi strutturali e I.D. ROMA

dgefid.segreteria@istruzione.it dgefid@postacert.istruzione.it

Al Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri ROMA

Trasmessa solo via e-mail/PEC

E p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione ROMA

protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Dipartimento Regionale Tecnico

**PALERMO** 

Al Presidente del Centro Studi CNI ROMA

Ai Presidenti degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia LORO SEDI

Ai Presidenti degli Ordini degli Ingegneri d'Italia LORO SEDI

Al Sig. Consigliere Nazionale CNI Ing. Gaetano Fede CATANIA

Prot. n° 31/16 Palermo, 21/03/2016

Oggetto: Avviso pubblico per il finanziamento in favore di Enti Locali di indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici – linee guida I.D.E.S.

Segnalazione di irregolarità ricorrenti – Richiesta di intervento.

Si fa riferimento all'avviso pubblico in oggetto, pubblicato con prot. n. 12812 del 15/10/2015 e successive linee guida I.D.E.S. n. 0634 del 07/01/2016, per segnalare all'On.le Ministero e al Consiglio Nazionale Ingegneri, quale organismo di riferimento nazionale della categoria, ricorrenti irregolarità da parte degli enti locali nell'attivazione delle procedure dell'affidamento dei servizi sottesi.

È stato rilevato, infatti, che molte amministrazioni hanno inteso affidare esclusivamente ai soli operatori economici (società, ditte e/o laboratori specializzati nel settore), iscritti alla Camera di Commercio, le attività previste nel bando, a partire dall'indicazione contenuta nelle suddette linee guida al punto 2) Modalità di affidamento delle indagini, secondo cui, forse incautamente,



"l'affidamento può avvenire in favore sia di libero professionista che di società specializzata, la scelta è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante sulla base delle indagini da effettuare".

A tal proposito si riassumono nel prosieguo talune considerazioni di carattere generale e le criticità ricorrenti segnalate dagli Ordini territoriali e contestate da questa Consulta.

- a) L'obiettivo finale del servizio in questione è "quello di verificare le reali condizioni statiche dei solai attraverso una campagna di Indagini Sperimentali e l'eventuale Verifica Statica/Analitica", che dovrà concludersi con la produzione di una "relazione tecnica vidimata dal tecnico che ha effettuato le indagini", come recita testualmente il capitolato tecnico allegato all'avviso pubblico del MIUR n. 12812 del 15/10/2015;
- b) Lo stesso capitolato tecnico riporta una elencazione di possibili operazioni oltre le indagini sperimentali vere e proprie: rilievo della geometria globale; rilievo della geometria strutturale; rilievo dell'eventuale quadro fessurativo e/o degli ammaloramenti; prove di carico; determinazione del carico limite sopportabile in condizioni di sicurezza; correlazione tra carico limite e carichi di normativa; determinazione delle deformate teoriche degli elementi costruttivi più significativi; confronto tra le deformate teoriche e quelle sperimentali; valutazione del grado di sicurezza; fornire eventuali consigli riguardanti le strutture e la sicurezza statica;
- c) Dall'esame della superiore elencazione e degli studi sottesi richiesti risulta evidente la loro stringente attribuzione alla professione dell'ingegnere (e dell'architetto) e l'analogia con i contenuti di altre attività tecniche proprie della categoria, quali ad esempio il collaudo statico di un'opera, riservato non solo a ingegneri/architetti abilitati e iscritti ai relativi albi professionali, ma in possesso di una esperienza almeno decennale;
- d) In riferimento a quanto sopra, invece, si rileva che la quasi totalità degli avvisi/bandi emessi dalle stazioni appaltanti destinatarie dei fondi è riservato ai soli operatori economici iscritti alla Camera di Commercio; sottraendoli alla fattispecie dei servizi di ingegneria e architettura, che sono il campo loro proprio. Sono infatti gli ingegneri liberi professionisti o soggetti economici riconducibili a tali professionalità (società di ingegneria o di professionisti, associazioni di professionisti), i soli abilitati a svolgere il servizio e le relative funzioni richieste;
- e) Valga appena notare che per contro tale procedura è stata regolarmente utilizzata da parte di altre amministrazioni per fattispecie analoghe (cfr ad esempio il recente "Avviso pubblico di ricerca informale di mercato per affidamento diretto dei servizi in economia mediante cottimo fiduciario di: Indagini diagnostiche degli elementi strutturali e non strutturali dei solai degli edifici scolastici di via Carlo Alberto e di Piazza IV Novembre" da parte del Comune di Villa San Pietro/ CA, pubblicato il 27/01/2016, che prevede esattamente le medesime prestazioni ed è riservato soltanto a liberi professionisti iscritti alla sezione A dell'Albo degli Ordini degli Ingegneri a e soggetti economici ad essi riconducibili).
- f) Si evidenzia che in effetti le linee guida I.D.E.S., pubblicate dal MIUR con prot. 634 del 07/01/2016, indicano le modalità di affidamento come segue: "l'affidamento può avvenire in favore sia di libero professionista che di società specializzata, la scelta è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante sulla base delle indagini da effettuare"; ma proprio in ragione di tale (discutibile) direttiva, di cui si chiede la rettifica, rimane necessario argomentare la scelta operata perché, anche per quanto riguarda gli atti discrezionali, il limite relativo all'interesse pubblico a cui si deve conformare l'attività amministrativa non è mai superabile.
- g) In ogni caso, proprio in ragione delle prestazioni richieste, l'avviso dovrebbe prevedere espressamente l'individuazione delle professionalità (titolo di studio, abilitazione, iscrizione al



relativo albo professionale) del tecnico che deve effettuare le indagini, assumerne la responsabilità tecnica, elaborarne e valutarne i risultati e le suscettività e sottoscriverne gli atti; previsione totalmente e irregolarmente assente tra i requisiti tecnici, e indispensabile anche nel caso si volesse perseguire la inconducente strada delle società diagnostiche;

- h) Nella grande maggioranza dei casi, poi, non viene precisato con quale modalità è stato determinato preventivamente l'importo del corrispettivo della quota parte del servizio da porre a base di gara relativo alla indispensabile prestazione professionale, allo scopo di garantirne la congruità e l'omogeneità;
- i) Non va sottaciuto infine che, in ragione della scelta operata (servizi diversi da quelli di ingegneria-architettura), si è venuta e si viene a determinare una procedura di affidamento (procedura negoziata secondo le modalità previste dall'art. 57, comma 6 del Codice) che prevede minori obblighi in materia di pubblicità pur con i medesimi importi a base d'asta ed un conseguente illegittimo restringimento del numero dei soggetti interessati a partecipare alla gara.

Per quanto sopra, a nostro avviso, molti degli affidamenti in questione risultano palesemente irregolari perché in violazione con la normativa vigente e in aperto contrasto con i canoni dettati dall'ANAC e dunque affetti da illegittimità insanabile, trattandosi in maniera evidente di servizio di ingegneria-architettura, ovvero e più compiutamente di attività rientranti nella "Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all'architettura ed all'Ingegneria, anche integrata, servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi." di cui all'allegato II A – elenco dei servizi di cui all'articolo 20 e 21, del Codice dei contratti; e che il corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara (ovvero la porzione relativa alla prestazione professionale sottesa) non appare determinato in aderenza alle modalità di cui all'articolo 262 del DPR n.207/2010 nel combinato disposto con la normativa intervenuta in materia; fatte salve più gravi violazioni discendenti dalla non corretta individuazione della soglia di affidamento, la sua corretta imputabilità ad una determinata fascia di importo e la conseguente esatta individuazione della procedura di gara.

Tutto ciò premesso e argomentato, si rassegnano le superiori considerazioni, e

## SI CHIEDE

all'On.le Ministero, direttamente e attraverso la mediazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, un intervento dirimente sulla materia, una pronta modifica delle linee guida I.D.E.S., ovvero una loro puntale precisazione nel senso indicato che elimini gli eccessivi, ingiustificati margini di discrezionalità concessi, ed una attenta verifica delle procedure messe in atto dalle amministrazioni destinatarie dei fondi in parola.

Si rimane in attesa di opportune fattive rassicurazioni nel merito.

IL SEGRETARIO Danilo Antonio Notarstefano IL PRESIDENTE Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.